

D.P.G.P. 7 settembre 1983, n. 224

Testo unico delle Leggi Provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg. artt. 100 e 101. Approvazione del nuovo Statuto del Comprensorio di Primiero.

Art. 1

Costituzione.

Il Comprensorio di Primiero è ente di diritto pubblico a norma dell'articolo 1 della *legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62*. Esso è costituito ai sensi dell'articolo 20 della *legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2* ed è regolato dal testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg., nonché dal presente statuto.

Ai sensi dell'articolo 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con *legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7*, così modificato con *legge provinciale 16 agosto 1977, n. 16*, fanno parte del Comprensorio i comuni di Canal S. Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua.

Art. 2

Denominazione e sede.

Il Comprensorio assume la denominazione di Comprensorio di Primiero.

La sede legale del Comprensorio è fissata nel Comune di Tonadico.

Art. 3

Finalità.

Il Comprensorio è unità territoriale e di programmazione socio-economica ed urbanistica della propria area.

Esso opera nel quadro della programmazione economica nazionale e provinciale e del piano urbanistico provinciale.

Persegue gli stessi fini generali di riequilibrio e sviluppo economico e sociale che la *legge 3 dicembre 1971, n. 1102* integrata dalla *L. 23 marzo 1981 n. 93*, nonché la *L.P. 18 agosto 1980 n. 25*, dettano quali finalità della programmazione come metodi di governo; svolge, inoltre, i compiti attribuitigli dalle Leggi della Provincia o che gli fossero comunque affidati dai Comuni in conformità alle leggi in vigore.

Il Comprensorio può altresì assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.

Art. 4

Strumenti di intervento ed obiettivi.

Il Comprensorio realizza i suoi fini principalmente attraverso:

a) la formazione, adozione ed esecuzione del piano di sviluppo comprensoriale, secondo le modalità previste dalla *legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62*, come modificata dall'articolo 13 della *legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25*; il piano di sviluppo comprensoriale è attuato normalmente mediante i progetti sostitutivi del programma annuale di intervento di cui alla *legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62*;

b) la formazione, adozione ed esecuzione del piano urbanistico comprensoriale, ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della *legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2* e successive modificazioni e dell'articolo 4 della *legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25*;

c) la formazione, adozione ed esecuzione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale da redigere in armonia con le previsioni del programma di sviluppo; nel bilancio pluriennale sono ripartite per progetto le spese relative ad attività ed interventi da realizzarsi dal Comprensorio, per il conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, in attuazione del programma di sviluppo comprensoriale.

Nella elaborazione ed attuazione di tali piani e programmi il Comprensorio, al fine di concorrere allo sviluppo economico-sociale della zona, alla difesa del suolo e alla protezione della natura si propone:

1) di dotare il proprio territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili atti a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base per un adeguato sviluppo economico;

2) di individuare e sostenere, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali della zona;

3) di fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disaggregazione sociale e familiare ad esso conseguenti, riconoscendo così alle proprie popolazioni la funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio;

4) di favorire la preparazione socio-culturale e professionale delle popolazioni montane.

Art. 5

Gestione unificata dei servizi pubblici.

Oltre ai compiti previsti dagli articoli precedenti, il Comprensorio assume, nel quadro dei piani e dei programmi già deliberati e nel rispetto delle norme che singolarmente gli concernono, la gestione unificata dei servizi pubblici a livello comprensoriale e subcomprensoriale che gli vengono attribuiti dalla legge; può altresì assumere i compiti ad esso conferiti, per delega o affidati dai comuni o dagli altri enti operanti nel comprensorio.

L'organizzazione dei servizi sul territorio deve essere effettuata mediante strutture che ne assicurino l'uniforme e razionale distribuzione, la maggiore fruibilità da parte dei cittadini, l'omogeneità delle prestazioni, nonché la diretta e responsabile gestione da parte delle popolazioni.

L'assunzione è deliberata dall'assemblea del Comprensorio anche mediante la costituzione di una o più aziende speciali, aventi il compito di gestire i servizi in modo integrato, su tutto o su parte del territorio del Comprensorio.

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale approvato dall'assemblea, che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, può prevedere la costituzione di un consiglio di amministrazione, in cui deve essere assicurata la presenza delle espressioni più rappresentative degli utenti e delle minoranze assembleari.

Nelle aziende si applicano, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, le norme in vigore per le aziende dei comuni, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea del Comprensorio.

Per i medesimi fini di cui al primo comma il Comprensorio può ricorrere anche a strutture di tipo cooperativo.

Art. 6

Partecipazione.

Allo scopo di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali al conseguimento dei fini e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli enti ed i gruppi comunque costituiti e denominati (partiti politici non rappresentati in assemblea, organizzazioni sindacali o di categoria, associazioni, gruppi culturali e di interesse e simili), purché operanti concretamente nel Comprensorio, possono inviare al presidente del Comprensorio medesimo comunicazione dell'intendimento di partecipare alla realizzazione degli scopi sopra indicati.

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, a mezzo raccomandata. Ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto e l'indicazione da parte del legale rappresentante della persona designata per i rapporti con il Comprensorio.

La giunta comprensoriale accerta l'esistenza dei requisiti previsti dai commi precedenti e della conseguente decisione dà comunicazione agli interessati. Con il provvedimento negativo della giunta, che deve essere motivato, è ammesso ricorso all'assemblea comprensoriale, entro trenta giorni. La decisione dell'assemblea costituisce atto definitivo.

I soggetti ammessi alla partecipazione ai sensi dei commi precedenti hanno diritto:

- a) a formulare proposte circa le linee fondamentali di sviluppo economico-sociale e di assetto urbanistico del Comprensorio;
- b) ad essere consultati e ad esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pareri e proposte circa i documenti preliminari contenenti indicazioni ed illustrazioni degli obiettivi e delle linee direttive dei piani e dei programmi di competenza del Comprensorio, nonché circa i progetti del programma di sviluppo comprensoriale, le eventuali loro variazioni ed i necessari adeguamenti, nel rispetto delle procedure fissate dalla legge;
- c) all'invio di memorie e proposte alla giunta e all'assemblea del Comprensorio su temi comunque interessanti il Comprensorio stesso;
- d) al ricevimento dell'invito a partecipare a conferenze, dibattiti e convegni ufficialmente organizzati dal Comprensorio.

Per la conservazione dei diritti di cui al presente articolo la comunicazione deve essere ripresentata entro tre mesi dal rinnovo dell'assemblea comprensoriale.

Art. 7

Partecipazione dei Comuni.

I comuni del Comprensorio, quali sedi primarie di democrazia diretta, sono soggetti fondamentali di partecipazione, che esercitano attraverso:

- 1) l'esercizio dei diritti previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo;
- 2) l'esame preventivo del bilancio di previsione del Comprensorio.

I consigli comunali assumono la loro determinazione mediante ordini del giorno, che devono essere adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Art. 8

Coordinamento operativo.

Il Comprensorio provvede alla programmazione coordinata dell'assetto urbanistico e dello sviluppo sociale ed economico del proprio territorio, in armonia con le indicazioni stabilite dal piano urbanistico provinciale e dal programma di sviluppo della Provincia.

Nella elaborazione dei propri piani e programmi il Comprensorio tiene inoltre conto delle indicazioni contenute nei piani degli altri enti che operano nel suo territorio e dà a questi ultimi tempestiva notizia delle proprie decisioni, ai fini dell'adeguamento dei loro piani previsti dall'articolo 5 della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*.

Il Comprensorio promuove, ai fini della realizzazione dei piani di cui al precedente articolo 4, conferenze di servizio e mantiene rapporti con gli organi statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri organismi pubblici operanti nel territorio, per assicurare il coordinamento e la compatibilità degli obiettivi prefissati, delle scelte operative e degli interventi ai vari livelli di pianificazione.

Le conferenze di servizio sono presiedute dal presidente del Comprensorio.

Art. 9

Organi.

Gli organi del Comprensorio sono:

- a) l'assemblea;
- b) la giunta;
- c) il presidente.

I membri dell'assemblea assumono il nome di consiglieri del Comprensorio; i membri della giunta quello di assessori del Comprensorio. Il presidente assume il nome di presidente del Comprensorio.

Art. 10

Composizione dell'assemblea.

L'organo rappresentativo di base del Comprensorio è l'assemblea, che si compone di n. 20 membri.

Essa è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, da attribuirsi a liste di candidati concorrenti secondo le modalità previste dalla *legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8*.

Art. 11

Compiti dell'assemblea.

L'Assemblea, ispirandosi anche ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, di programmazione e di intervento del Comprensorio, e ne controlla l'attuazione. Spetta all'Assemblea:

- 1) deliberare lo statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- 2) eleggere il presidente, il vicepresidente e la giunta;
- 3) approvare i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni ed il rendiconto generale;
- 4) adottare i piani ed i programmi pluriennali;
- 5) approvare la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale;
- 6) approvare i regolamenti;
- 7) approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei comuni, quando esse vengono affidate al Comprensorio a sensi dell'articolo 32 del D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg.;
- 8) determinare le modalità ed i criteri da osservare nella delega ad altri enti delle realizzazioni indicate dall'articolo 28 del citato decreto;
- 9) deliberare i provvedimenti che la legge o il presente statuto attribuiscono specificatamente alla competenza dell'assemblea.

Art. 12

Funzionamento dell'Assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente del Comprensorio ogni qualvolta la giunta comprensoriale lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata purché l'avviso ai consiglieri sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri ad essa assegnati e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza qualificata.

Fatte salve le norme speciali previste per l'elezione della giunta, del presidente e del vice presidente, nonché per le deliberazioni di approvazione, di modifica o di integrazione dello statuto, quando una seduta non abbia potuto avere luogo

per mancanza di numero legale, l'assemblea del Comprensorio può essere riunita in seconda convocazione, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le disposizioni riguardanti le procedure per la convocazione e per il funzionamento dell'assemblea sono fissate nell'apposito regolamento, assicurando in ogni caso la possibilità di preventiva conoscenza degli atti da parte di tutti i consiglieri.

Art. 13

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri.

I consiglieri del Comprensorio non debbono trovarsi nei confronti del Comprensorio medesimo nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

Sull'esistenza o meno di tali condizioni ogni decisione compete all'Assemblea.

I consiglieri del Comprensorio decadono dalla carica nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità; i consiglieri eletti decadono altresì nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'assemblea.

Le deliberazioni relative sono adottate dall'assemblea, su proposta del presidente, decorso il termine di quindici giorni dall'invito notificato in forma giudiziale all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.

In caso di decadenza, di morte o di dimissioni di un consigliere del Comprensorio, si provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme in vigore.

Ove l'assemblea non provveda a dichiarare la decadenza entro un mese dal verificarsi della causa della medesima, o comunque da quando ne sia venuta a conoscenza, ad essa si sostituisce la Giunta provinciale, la quale provvede, a sua volta, alla notifica dell'atto previsto dal terzo comma del presente articolo, assegnando all'interessato un nuovo termine di dieci giorni per le controdeduzioni.

Art. 14

Dimissioni volontarie.

Le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere del Comprensorio sono presentate all'assemblea.

Se l'assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro 60 giorni il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro dieci giorni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 15

Giunta Comprensoriale.

La giunta comprensoriale è composta dal presidente del Compensorio e da altri 7 membri, ivi compreso il vice presidente e quelli indicati al comma successivo.

Non più di due assessori possono venire eletti dall'assemblea anche al di fuori del proprio seno, fra cittadini aventi i requisiti per essere eletti membri dell'assemblea stessa; questi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

L'elezione, fermo quanto stabilito per la nomina del presidente, è fatta con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione della giunta comunale.

L'elezione del vice presidente avviene con votazione distinta, prima di quella per la nomina degli assessori.

La giunta comprensoriale rimane in carica cinque anni. Se durante tale periodo si rende vacante uno dei seggi, l'assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro, che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquennio.

Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la giunta comprensoriale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina della nuova giunta.

Art. 16

Compiti della Giunta.

Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente ed all'Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartisce, spetta alla giunta comprensoriale adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni del Compensorio, ispirandosi anche ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni.

La giunta comprensoriale può adottare, sotto sua responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'assemblea quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione assembleare.

Non possono formare oggetto di deliberazione di urgenza quelle elencate ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma del precedente articolo 11 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni adottate in via di urgenza dalla giunta comprensoriale devono essere ratificate dall'assemblea nella prima riunione successiva.

Ove l'assemblea deliberi di non ratificare tali provvedimenti, questi cessano di avere efficacia.

Restano fermi gli effetti prodottisi nel frattempo.

Art. 17

Riunioni della Giunta.

La giunta comprensoriale si riunisce su convocazione del presidente del Compensorio. La convocazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo degli assessori.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Elezione del Presidente.

Il presidente del Compensorio viene eletto con votazione distinta dall'assemblea fra i suoi componenti, prima della elezione del vice presidente e degli assessori, con le stesse modalità prescritte dalla legge regionale per l'elezione del sindaco.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, al quale inoltre può delegare determinate funzioni.

Art. 19

Compiti del Presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Compensorio.

Gli competono altresì:

- 1) il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o della giunta;
- 2) la firma degli atti e dei contratti del Compensorio;
- 3) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali.

Il presidente ripartisce fra i membri di Giunta gli affari del Compensorio con facoltà di delegare la firma degli atti relativi.

Art. 20

Responsabilità e revoca.

Il presidente e la giunta rispondono del proprio operato di fronte all'assemblea.

Il voto contrario dell'assemblea su una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la giunta non abbia posto su di essa la questione di fiducia.

Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la giunta o il presidente, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Il presidente, il vice presidente e gli assessori possono essere revocati dall'assemblea su proposta motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, votata ad appello nominale ed approvata a maggioranza dei consiglieri in carica. Se la proposta è approvata, il presidente, il vice presidente e la giunta rimangono in carica sino all'elezione dei successori, solo per l'ordinaria amministrazione.

La mozione di sfiducia e la proposta di revoca sono poste in discussione secondo i tempi e le modalità previste dal regolamento interno dell'assemblea.

Art. 21

Dimissioni, decadenza e sospensione dalle cariche del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori.

Nei confronti del presidente, del vice presidente e degli assessori si applicano le cause di decadenza e di sospensione dalle cariche previste dalla legislazione regionale per il sindaco, e rispettivamente per i membri della giunta comunale, riferite al Comprensorio.

La decadenza va dichiarata con deliberazione dell'assemblea, con le modalità previste dal terzo comma del precedente articolo 13.

Compete all'assemblea ogni decisione circa la presa d'atto delle dimissioni del presidente, del vice presidente e degli assessori.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro sessanta giorni, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro trenta giorni.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza dell'intera giunta.

In tale circostanza, salvo il caso di dimissioni divenute definitive con la presa d'atto, il presidente e la giunta rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo presidente e della nuova giunta.

Art. 22

Collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'assemblea nel proprio seno. L'elezione è fatta a scrutinio segreto.

Ogni consigliere vota un solo nominativo. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti pubblicamente da uno o più consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono nulli. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ove nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, subentra al posto dell'ultimo eletto il candidato rappresentante della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. A questi fini si considera rappresentante della minoranza il candidato che sia stato proposto da uno o più consiglieri di minoranza.

Non sono eleggibili nel collegio dei revisori i componenti della giunta, nonché quelli in carica durante il periodo cui il conto si riferisce.

Il collegio dura in carica due anni; i suoi membri possono essere rieletti.

Il collegio controlla la contabilità consuntiva del Comprensorio e ne riferisce all'assemblea mediante relazione nella riunione in cui viene esaminato il conto consuntivo.

In caso di decadenza da consigliere o di elezioni nella giunta, i membri del collegio dei revisori cessano dal loro ufficio e devono essere sostituiti.

Essi possono essere revocati dall'ufficio ove ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o rendano irregolare il funzionamento del collegio. Si osservano in tal caso le norme per la revoca del presidente e della Giunta.

Art. 23

Verbali e deliberazioni.

I verbali delle riunioni dell'assemblea, firmati dal presidente e dal segretario, vanno inviati in copia ai capi-gruppo assembleari. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea nella prima riunione che ha luogo dopo l'invio di cui sopra.

Le deliberazioni dell'assemblea e della giunta devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario del Comprensorio, o da chi ne fa le veci, e da due componenti l'organo deliberante, a ciò designati.

Le deliberazioni vanno pubblicate all'albo del Comprensorio entro otto giorni dalla data dell'atto e per otto giorni consecutivi e inviate alla Giunta provinciale entro il termine di quindici giorni dalla data dell'atto per il controllo. Sulle copie inviate all'organo di controllo va indicata la data di inizio della avvenuta pubblicazione all'albo.

Art. 24

Il Segretario del Comprensorio.

Il segretario comprensoriale svolge le funzioni attribuite al segretario comunale dall'articolo 32 della *legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11* e successive modificazioni, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento fra i vari settori e le varie attività, operando il collegamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione dell'ente.

Il segretario è nominato dall'assemblea e deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11* e successive modificazioni, per la nomina a segretario di comuni di classe corrispondente per popolazione a quella del Comprensorio.

Il trattamento giuridico ed economico del segretario è fissato dall'assemblea del Comprensorio in sede di approvazione del regolamento organico del personale dipendente, in conformità a quanto dispongono le leggi in vigore.

Art. 25

Il personale.

L'assemblea del Comprensorio, con proprio regolamento, approva la pianta organica e le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al personale proprio dipendente dai Compensori continuano ad applicarsi le norme in vigore per il personale dei comuni della provincia.

Il Comprensorio deve assumere ed inserire nei propri ruoli il personale che presti presso enti o consorzi attività o funzioni che siano assorbite dal Comprensorio stesso.

Art. 26

Finanziamento.

Le risorse finanziarie assegnate ai Comprensori per l'esercizio delle loro funzioni consistono in entrate proprie e in entrate derivate.

Le entrate proprie sono costituite:

- dai cespiti patrimoniali;
- dai proventi di pubblici servizi che possono derivare dall'esercizio di funzioni amministrative delegate o attribuite con legge della Provincia.

Le entrate derivate sono costituite:

- dai finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 30 del T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-69/Leg.;
- dalle assegnazioni e dai finanziamenti a carico del bilancio provinciale;
- dalle partecipazioni e dai concorsi finanziari dei comuni facenti parte del Comprensorio, nei modi indicati dalle leggi provinciali di finanziamento degli oneri di gestione dei Comprensori ed in relazione all'attribuzione ai medesimi dell'esercizio di funzioni comunali a termini del secondo comma dell'articolo 32 del predetto T.U.;
- da ogni altro finanziamento connesso all'esercizio di funzioni comunque attribuite al Comprensorio.

La quota globale a carico dei comuni è fissata annualmente dall'assemblea sulla base del bilancio preventivo del Comprensorio. La sua ripartizione tra i comuni interessati è fatta in proporzione alla popolazione residente.

Le quote dovute dai singoli comuni devono essere versate per il 50%, entro il 30 giugno e per il restante 50% entro il 31 dicembre. In caso di ritardo è dovuto l'interesse di mora in misura pari a quella legale.

Il Comprensorio potrà valersi per i suoi fini delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti a favore delle comunità montane.

Art. 27

Uso dei beni.

L'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal Comprensorio ai sensi dell'articolo 9 della *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, integrata con la *legge 23 marzo 1981, n. 93*, per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli e riserve naturali, è regolato da un piano economico, approvato dall'assemblea del Comprensorio, nel rispetto delle norme vigenti.

Alla gestione tecnica di tali beni il Comprensorio può provvedere costituendo una o più aziende speciali, ai sensi del precedente articolo 5 o mediante delega ad altri enti o organismi del settore operanti nel Comprensorio.

Norme Transitorie e finali

Art. 28

Entrata in vigore.

Il presente statuto entra in vigore non appena approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 novembre 1981, n. 20-60/Leg.

Art. 29

Norma transitoria.

L'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 10 e al primo comma dell'articolo 15 viene differita fino al rinnovo della composizione dell'Assemblea.

Nella prima applicazione del presente statuto le norme di cui ai precedenti articoli 10, 13 e 14, per quanto riguarda la composizione e la nomina dell'assemblea, nonché l'eleggibilità, l'incompatibilità, la decadenza e le dimissioni volontarie dei consiglieri si applicano solamente dopo il rinnovo dell'assemblea stessa, mediante elezione a suffragio universale, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 26 aprile 1983, n. 8.